

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattro, il giorno venti del mese di dicembre in Pistoia, via Atto Vannucci n.c. 38, nel mio studio, alle ore diciotto e quaranta minuti

20 dicembre 2004 ore 18,40

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza la presenza dei testimoni, avendovi il comparente, col mio consenso, espressamente rinunciato,

è comparso il signor

GORI SAURO nato a Agliana (PT) il 28 novembre 1952, fabbro, residente a Pistoia in via Torta n.c. 5, ma domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

IN CAMMINO

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

con sede in Pistoia, via Sant'Andrea n.c. 21, società costituita in Italia il 25 gennaio 1996, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia 01275350476, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia al n° 132202 e iscritta al Registro Prefettizio di Pistoia sezione ottava al n.331.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta società qui convocata oggi alle ore diciotto per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Adeguamento alla disciplina del D.Lgs. n. 6 del 2003.
- 2) Modifica alla disciplina del recesso e dell'esclusione del socio.
- 3) Modifiche ai quorum assembleari.
- 4) Adeguamento alla disciplina del D.Lgs. n. 5 del 2003.
- 5) Varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e su unanime designazione degli intervenuti il signor Gori Sauro.

Questi constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con

avviso affisso nei locali sociali a partire dal 1° dicembre 2004;

- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti in assemblea numero dodici soci su numero dodici soci iscritti alla cooperativa e aventi diritto al voto nelle persone di coloro che risultano indicati nel foglio presenze, ove sono indicati anche gli eventuali rappresentanti per delega, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa dei comparenti. Le deleghe, previo controllo da parte del Presidente della loro regolarità, sono dal Presidente stesso acquisite agli atti della società.
- la presenza dell'organo di amministrazione nelle persone di Simonetti Enzo, Bongi Luigi oltre a se stesso Presidente;
- la presenza del Collegio Sindacale nella persona del sindaco effettivo Barghi Giancarlo, nato a Pistoia il 17 maggio 1930, domiciliato a Pistoia, via Sestini n.c. 48;
- che i soci intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento e, per i soci, al voto in assemblea, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dello statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea ed espone ai presenti che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, che ha introdotto nel Codice Civile a partire dal 1° gennaio 2004 la nuova disciplina delle società di capitale, obbliga le cooperative ad uniformare gli atti costitutivi e gli statuti alle norme inderogabili introdotte dalla riforma predetta entro il 31 dicembre 2004.

L'entrata in vigore della detta nuova disciplina rende opportuna una complessiva rielaborazione dell'intero statuto sociale e una completa riorganizzazione della cooperativa allo scopo di adeguare lo statuto alla nuova normativa in vigore.

Il Presidente espone gli aspetti salienti delle novità introdotte dalla Riforma e le modifiche allo statuto sociale in ordine alle quali sono oggi chiamati a deliberare i soci e delle quali gli stessi erano stati in precedenza pienamente informati.

Il Presidente ricorda anche ai presenti che ai sensi dell'art.

2519 c.c. alle cooperative si applicano le norme sulle società per azioni, ma che può essere previsto che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata "nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro". Possedendo la società un attivo patrimoniale assai inferiore a tale importo e un numero di soci inferiore a venti IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA può ricorrere alla applicazione di quest'ultima disciplina.

Pertanto occorre oggi adottare il nuovo statuto della società, richiamandosi peraltro all'impianto normativo che il codice civile detta per le società a responsabilità limitata e introducendo le necessarie modifiche che riguardano la denominazione (per adeguarla alla disciplina della riforma, la sede (con l'eliminazione dell'indicazione della via e del numero civico), la riformulazione dei requisiti dei soci e l'adeguamento alla riforma delle cause di scioglimento del rapporto limitatamente al socio, le regole di funzionamento, convocazione ed organizzazione degli organi sociali, la riformulazione dei requisiti mutualistici, la riformulazione della clausola compromissoria in aderenza alla disciplina codicistica e delle norme speciali. Il tutto fermi rimanendo nella sostanza gli altri elementi essenziali della società quali l'attività mutualistica svolta, la durata, l'oggetto, la composizione del capitale sociale, le limitazioni alla circolazione delle quote.

Il presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno avendo richiesto di intervenire il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della società IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Pistoia

approva

1) di adeguare lo statuto della società alle nuove norme del Codice Civile introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, adottando, a norma dell'art. 2519 c.c., le norme dettate per la società a responsabilità limitata e alle norme introdotte dal D. Lgs. n. 5 del 2003;

2) di approvare lo statuto nel testo aggiornato alle norme predette, contenente tutte le norme in ordine alla organizzazione e al funzionamento della società, di cui si riporta l'esatto tenore come segue.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1 - E' costituita una società cooperativa con la denominazione

IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

2.1. - La società ha sede nel Comune di Pistoia.

Essa potrà istituire e sopprimere, nella osservanza delle norme inderogabili di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze in tutta Italia ed anche all'estero. L'istituzione di succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Territorio comunale è di competenza dell'organo amministrativo.

2.2. - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Libro dei Soci.

3 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e può essere prorogata.

SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

4 - La cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 6 del presente statuto finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche.

In vista di tali fini, lo scopo che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La società si avvarrà pertanto prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, pur potendo svolgere la propria attività anche con terzi. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i soci operatori.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies C.C..

5.1. - La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Conseguentemente la società - previa delibera del Consiglio di Amministrazione - aderire a organizzazioni nazionali di categoria e alle relative organizzazioni regionali nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono

iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro o di servizio.

5.2. - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 142 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

5.3. - La cooperativa si propone la qualificazione come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2512 c.c., rispettando le prescrizioni di cui alla legge 381 del 1991, secondo quanto previsto dall'art. 111 septies att. C.C..

Sussistendo i detti requisiti, la società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

6 - La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività agricole, commerciali di ogni genere e/o di servizi ed in particolare:

- 1) lavori di carpenteria in ferro sia per quanto riguarda l'edilizia, la meccanica e l'arredamento;
- 2) lavori di carpenteria in legno sia di infissi che di mobili;
- 3) attività di verniciatura ed imbiancatura su ferro, legno e muro;
- 4) attività edili di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 5) attività di installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari;
- 6) attività di manutenzione di verde pubblico e privato;
- 7) manutenzione ordinaria e straordinaria di locali pubblici e privati nelle attività sopra elencate;
- 8) lavori di facchinaggio, trasporti, traslochi;
- 9) attività agricole legate alla raccolta e alla coltivazione;
- 10) attività legate alla promozione, sensibilizzazione e animazione dello scopo sociale della Cooperativa, quali la possibilità di progettare e gestire corsi di formazione, di orientamento e specializzazione al lavoro;
- 11) lavori vari di manutenzione di beni mobili per conto terzi di qualsiasi genere.

Esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e dunque in via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili; sempre a tali fini la

società potrà anche assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi l'oggetto analogo o affine o connesso al proprio e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari e dare fideiussioni e ipoteche. Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la società potrà infine prestare fideiussioni e garanzie reali per obbligazioni assunte da società controllate o collegate. Resta escluso espressamente lo svolgimento delle attività riservate a determinati operatori dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modifiche e dal D.Lgs. 385 del 1993.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese), per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società potrà dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili o fideiussori, diretti a sviluppare e sviluppare il movimento cooperativo e a agevolarne gli scambi, l'approvvigionamento e il credito e potrà favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, con creazione di apposite sezioni, sia partecipando ad organismi ed enti idonei. La Cooperativa potrà, inoltre, contribuire a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta

in liquidazione.

8.1. - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, II° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità ad apposito regolamento, in una delle forme di cui al presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

8.2. - In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

8.3. - Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo di amministrazione di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

9.1. - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo di amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) l'ammontare delle partecipazioni che intende sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge oltre all'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

I soci cooperatori dovranno inoltre indicare l'effettiva attività di lavoro svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori in cui si svolge l'attività sociale, le specifiche competenze possedute e l'intenzione di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento di cui chi richiede di essere socio avrà preso visione.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve perciò essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'organo di amministrazione deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

9.2. - L'organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte dell'organo di amministrazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art. 2528, IV comma, C.C..

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

9.3. - La partecipazione al capitale sociale dei soci è costituita da quote di partecipazione del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

Le quote sottoscritte saranno liberate contestualmente alla sottoscrizione.

9.4. - Il socio che intende trasferire le proprie deve darne comunicazione all'organo di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i

requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 C.C..

10.1. - Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della partecipazione sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- 2) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo di amministrazione;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.2. - E' fatto divieto ai soci di iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese. L'organo di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro

instaurato, può autorizzare il cooperatore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

10.3. - Possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, che sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

10.4. - Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

10.5. - Ai soci volontari, come per legge, può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci con delibera dell'organo di amministrazione.

Categoria speciale di soci

11 - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di socio lavoratore ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., (anche sprovvisti dei requisiti di cui sopra) i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa;

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quello spettante ai soci volontari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle assemblee relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre

mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate in via generale dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione professionale

Verificandosi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, così come regolamentati dal presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

12 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

13.1. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa sia che si tratti di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di tipo diverso da quello subordinato.
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno sessanta giorni.

13.2. - Le modalità per l'esercizio del recesso e la decorrenza degli affetti dello stesso sono disciplinati

dall'art. 2532 c.c.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.1., in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

13.3. - Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

14.1. - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio lavoratore:

a) che compia gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

b) che non possieda o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) che sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o in relazione al quale ricorrano le altre fattispecie previste dall'art. 2286 c.c.;

d) che sia dichiarato fallito;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto ovvero che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

g) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

A. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

B. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio cooperatore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio cooperatore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,

da parte della cooperativa.

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

i) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

l) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

m) assuma comportamenti contrari ai principi e agli scopi della cooperativa compresa l'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o abusi di sostanze alcoliche.

14.2. - Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

14.3. - Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

15 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

16.1. - In caso di morte del socio, gli eredi dello stesso hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni che seguono.

La quota sociale non è trasmissibile per causa di morte. Gli eredi del socio defunto che siano provvisti dei requisiti dovranno pertanto presentare domanda di ammissione ai sensi delle norme del presente statuto.

16.2. - Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

17.1. - I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base

del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2. - La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende, oltre agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, C.C.

17.3. - Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Peraltro per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., la liquidazione, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in rate semestrali entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI - RISTORNI

18.1. - Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni saranno attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità dell'attività prestata dal socio cooperatore nei confronti della cooperativa, secondo regole e modalità che saranno definite in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521 u.c. c.c..

18.2. - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

18.3. - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO VI

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI - PATRIMONIO SOCIALE -

QUOTE

19 - La società può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 C.C. e dell'art. 111 octies att. C.C. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, salvo che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nel quale caso l'emissione è deliberata dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi membri.

20 - La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

21 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale compreso fra i limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati, di cui al precedente art. 18;
- c) dalla riserva ordinaria;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura

di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 24.2 del presente statuto.

22.1. - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

22.2. - Le riserve, ordinaria o legale e straordinarie o facoltative, sono indivisibili e pertanto è esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 L. 16 dicembre 1977 n.904 e successive modifiche. La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente fra i possessori degli strumenti finanziari.

23 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

24.1. - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se ricorrono le speciali condizioni previste dall'art. 2364, 2° co. c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. L'organo di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

24.2. - L'assemblea che approva il bilancio delibera sull'eventuale distribuzione dei ristorni e quindi sulla

ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota del 3% (tre per cento) o quella diversa quota stabilita dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti privi di diritti di amministrazione, nella misura massima prevista dalla legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

L'eventuale utile residuo deve essere destinato ai fini mutualistici nei modi previsti dall'art. 8, ultimo comma, della legge 59 del 1992.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

25.1. - E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi superiori alla ragione dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

25.2. - E' vietato remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci, ove sia consentito dalla legge, in misura superiore a due punti

rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'articolo che precede.

25.3. - E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

25.4. - E' obbligatoria la devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

26 - La Cooperativa delibera l'introduzione o la soppressione delle clausole di cui ai quattro articoli che precedono con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO IX

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

27.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto ovvero dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla approvazione dei soci stessi.

27.2 - Le decisioni dei soci sono assunte in sede assembleare, a norma degli articoli che seguono.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata fuori della sede sociale, purchè in Italia.

28 - L'assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione.

29.1 - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

29.2 - L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

29.3 - L'assemblea regolarmente costituita a sensi delle disposizioni che precedono delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto o il compimento delle operazioni previste dal n. 5 dell'art. 2479 C.C, occorre comunque il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la

metà dei soci aventi diritto al voto. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze ovvero le diverse maggioranze previste da disposizioni inderogabili di legge.

29.4 - Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

29.5. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

29.6- Hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

29.7 - Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

29.8 - Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da altro socio, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, n. 2 del Codice Civile. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

30.1 - Le assemblee sono convocate a cura dell'Organo di Amministrazione:

a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai

soci ovvero agli stessi consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci;

b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, purchè il socio, consentendo in via generale tali modalità di convocazione, abbia consegnato alla società apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

30.2 - Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

30.3 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

31 - Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni.

32.1 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri di amministrazione presenti e in caso di loro impedimento, dalla persona eletta dagli intervenuti che nominano un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

32.2 - L'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- si consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO X

AMMINISTRAZIONE

33.1 - La società può essere amministrata o da un unico amministratore oppure da più amministratori da un minimo di due a un massimo di cinque.

33.2 - Gli amministratori sono nominati, anche fra non soci, con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 C.C.. La maggioranza degli amministratori, in caso di pluralità di amministratori, in ogni caso è scelta fra i soci cooperatori. Nel caso sia nominato un amministratore unico, questo deve essere scelto fra i soci cooperatori.

33.3 - Ove siano nominati più amministratori questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione e le decisioni saranno adottate collegialmente, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

I soci possono peraltro decidere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori nominati in via disgiuntiva o congiuntiva. In tali casi si applicheranno rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

Restano comunque attribuite alla competenza collegiale dell'Organo Amministrativo, le attività e le decisioni indicate dall'art. 2475 ultimo comma C.C. e le altre riservate alla competenza collegiale dalle norme in materia di cooperative.

33.4 - Gli amministratori durano in carica per il periodo che viene di volta in volta fissato dall'assemblea nell'atto di nomina, non superiore peraltro a tre esercizi.

33.5 - L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è disciplinata dall'art. 2476 C.C..

34.1 - L'organo di amministrazione della società è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di deliberare il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

34.2 - L'Organo di Amministrazione ha pure facoltà di disporre la nomina di direttori nonché procuratori per determinati

atti o categorie di atti. Il Consiglio può anche nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni nel rispetto delle norme di legge.

35.1 - Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o in altro luogo dal Presidente, o in sua assenza ed impedimento, dall'Amministratore più anziano di età

a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita agli amministratori e ai sindaci, se nominati, ovvero agli stessi consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza;

b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, purchè l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telefax o posta elettronica, ricorrendo le condizioni di cui sopra.

35.2 - In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati.

35.3 - Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla riunione.

35.4 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

35.5 - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione); il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione degli Amministratori consenzienti; l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia

consenzienti che astenuti che contrari.

35.6 - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione); il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario..

35.7 -La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di scissione o fusione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione.

35.8 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

RAPPRESENTANZA

36.1 - Gli amministratori nominati hanno la rappresentanza generale della società.

36.2 - La decisione di nomina può stabilire peraltro che il potere di rappresentanza spetti solo ad alcuni di essi, ovvero prevedere che, nel caso in cui il potere di amministrazione sia esercitato congiuntamente o disgiuntamente, analogamente sia esercitato il potere di rappresentanza, ferma rimanendo la prescrizione di cui all'art. 2457 bis ultimo comma C.C.

36.3 - Ove l'amministrazione sia esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al

Presidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.

36.4 - Gli Amministratori con poteri di rappresentanza possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali alle liti.

36.5 - All'Organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio; l'Assemblea può inoltre attribuirgli una indennità annuale. All'amministratore può essere riconosciuto il diritto al trattamento di fine mandato e a tal fine è autorizzato l'accantonamento delle somme necessarie.

TITOLO XI

CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DECADENZA - CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

37 - Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste per la società per azioni dall'art. 2382 C.C..

38.1 - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri amministratori. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'organo di amministrazione si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

38.2 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

38.3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

38.4 - Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

38.5 - Se vengono a cessare, per cause diverse dalla scadenza del termine o dalla rinuncia, l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione può essere convocata da ciascuna socio ovvero, se esistente, dal Collegio Sindacale che, nel frattempo può compiere atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO XII

CONTROLLO DEI SOCI - REVISORE CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

39.1 - Il controllo individuale del socio è disciplinato

dall'art. 2476, II comma C.C..

39.2 - I soci possono deliberare la nomina di un revisore che provveda alla verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, alla regolare tenuta della contabilità sociale e alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché alla verifica se il bilancio di esercizio corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano e ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

39.3 - Il revisore ha facoltà di chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. L'attività svolta è documentata in apposito libro tenuto presso la sede sociale.

39.4 - L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e la revoca può avvenire solo per giusta causa. La remunerazione del revisore è stabilita nell'atto di nomina per l'intera durata dell'incarico.

39.5 - Ove sia nominato il Collegio Sindacale e ricorrano le condizioni di legge, il controllo anche contabile sarà esercitato dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le norme sulla società per azioni.

TITOLO XIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

40.1. - La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2545 duodecies c.c..

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio

dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

40.2. - In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, primo e quinto comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulta quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.L.C.P.S. n. 1577/47.

41.1 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede sociale.

41.2 - L'arbitro entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

41.3 - L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

41.4 - Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due

terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi delle norme del presente statuto.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI - NORME APPLICABILI

42 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

43 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali per la cooperazione. e, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio cooperatore, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 2519 c.c. trovano applicazione in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata, fino a che ricorrano le condizioni in detta norma previste.

3) di dare atto che ai soli fini dell' iscrizione nel registro delle Imprese, ai sensi art. 111 ter disp. Att. C.c., l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Pistoia, via Sant'Andrea n.c. 21;

4) di dare atto che la società continua ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale spettano tutti i poteri di gestione e rappresentanza previsti dal vigente statuto ed i cui componenti restano in carica fino alla naturale scadenza secondo quanto previsto nella delibera di nomina".

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvato alla unanimità.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

L'Assemblea, all'unanimità, delega il componente ad apportare al presente atto tutte quelle variazioni, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione della modifica statutaria nel Registro Prefettizio o nel Registro delle Cooperative a Mutualità prevalente.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciannove e venticinque minuti.

Il presente verbale gode delle agevolazioni fiscali previste in materia ed è pertanto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella B allegata al D.P.R. 642 del 1972.

Atto da me notaio letto al componente che lo approva.

Consta l'atto di sette fogli scritti da persone di mia fiducia

e da me notaio nelle prime ventiquattro intere pagine e parte della venticinquesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciannove e trenta minuti.

F.TO: SAURO GORI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.